



Fossati Massimiliano

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

18/02/2025

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Riordinate le detrazioni IRPEF per la famiglia

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che tra i vari interventi degni di nota della legge di bilancio 2025 si segnala soprattutto il **riordino delle detrazioni Irpef che riguardano la famiglia**. Nello specifico, l'articolo 1, comma 10, introduce, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente **superiori a 75.000 euro**, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall'imposta sul reddito, parametrati in relazione al **reddito percepito** nonché al **numero di figli presenti nel nucleo familiare**. Il successivo comma 11 prevede, invece, che **le detrazioni per figli a carico** si applicano esclusivamente con riferimento ai figli di età **inferiore a 30 anni**, salvo che nel caso di disabilità accertata. Inoltre, viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli; è altresì esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che **non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea** o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo **in relazione ai loro familiari residenti all'estero**. Le **nuove detrazioni per carichi di famiglia** a seguito delle modifiche introdotte dalla **Legge di Bilancio 2025** (che ha modificato l'art. 12 e l'art. 16-ter del TUIR) sono state riformulate in modo da rendere il sistema di supporto fiscale più **progressivo** e mirato in base al **reddito del contribuente** e alla **composizione del nucleo familiare**.

Premessa

Le disposizioni del nuovo **articolo 16-ter**, al comma 1 del TUIR prevedono che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo **superiore a 75.000 euro** gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, *"sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del **comma 2** in*

1

*corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel **comma 3** in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, del citato testo unico".*

Il comma 2 dell'articolo 12 del TUIR prevede, invece, che le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, non superiore a **2.840,51 euro**, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età **non superiore a ventiquattro** anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo **è elevato a 4.000 euro**.

A tal fine si ricorda che ai sensi delle previsioni dell'art. 12 citato, si prevede che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico sia riconosciuta nella misura di **950 euro per ciascun figlio**, "*compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104*".

Riordino delle detrazioni

Dal 2025 le disposizioni del nuovo articolo 16-ter, al comma 1 prevedono che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo **superiore a 75.000 euro** gli **oneri e le spese** per i quali è prevista una **detrazione dall'imposta lorda**, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, **sono ammessi in detrazione** fino a un ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, del citato testo unico.

Osserva

A questo proposito si ricorda che a seguito dell'introduzione del **comma 3-bis all'articolo 15 del TUIR** (avente ad oggetto le detrazioni per spese ed oneri), a decorrere dal 1° gennaio 2020, le detrazioni previste dall'articolo 15 spettano per l'intero importo qualora il reddito complessivo **non ecceda 120.000 euro** mentre qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro esse spettano per la parte corrispondente al rapporto tra **l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro**.

In altri termini la percentuale di detrazione riconosciuta diminuisce progressivamente al crescere del reddito azzerandosi alla soglia di 240.000 euro.

Il **comma 2 dell'articolo 12 del TUIR** prevede che le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, **non superiore a 2.840,51 euro**, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.

Importi base

Il comma 2 dell'articolo 16-ter dispone che l'importo base di cui al comma 1 è pari a:

- a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
- b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Coefficienti calcoli detrazione

Il comma 3 prevede che il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:

- **0,50**, se nel nucleo familiare **non sono presenti figli** che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2 (non sono titolari di alcun reddito);
- **0,70**, se nel nucleo familiare è presente un figlio, che si trova nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2 (sono percettori di reddito);
- **0,85**, se nel nucleo familiare sono presenti **due figli** che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2;
- **1**, se nel nucleo familiare sono presenti **più di due figli** che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, che si trovi nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2.

Importi massimi delle detrazioni

Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 3, quindi per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:

- **14.000** euro qualora il nucleo familiare comprenda **tre o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata)** ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104);
- **11.900** euro qualora il nucleo familiare comprenda **due figli fiscalmente a carico**;
- **9.800** euro qualora nel nucleo familiare sia presente **un figlio fiscalmente a carico**;
- **7.000** euro qualora nel nucleo familiare **non siano presenti figli fiscalmente a carico**;

Per i soggetti percipienti un reddito complessivo **superiore 100.000 euro** il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:

- **8.000** euro qualora il nucleo familiare comprenda **tre o più figli fiscalmente a carico** (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104);
- **6.800** euro qualora il nucleo familiare comprenda **due figli fiscalmente a carico**;
- **5.600** euro qualora nel nucleo familiare sia presente **un figlio fiscalmente a carico**;
- **4.000** euro qualora nel nucleo familiare **non siano presenti figli fiscalmente a carico**.

Il **comma 4** dell'articolo 16-ter, precisa che **sono escluse** dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1:

- a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR;
- b) le somme investite nelle startup innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
- c) le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, comma 9, seconda parte del primo periodo, e comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

Infine, il successivo **comma 5** prevede che, ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1, per le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del TUIR ("detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici"), ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Sono comunque **esclusi dal predetto computo** gli **oneri detraibili** sostenuti in dipendenza di **prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024**:

- ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a) del TUIR, ossia gli interessi passivi e relativi oneri accessori (...);
- ai sensi ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR ossia gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato (...), in dipendenza di ***mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro***;

- ai sensi dell'articolo 15, comma 1-ter, del TUIR ossia un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori (...), in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Osserva

Quindi, in generale:

- un contribuente con un reddito IRPEF inferiore a 75.000 euro non avrà alcun limite alle detrazioni;
- un contribuente con un reddito IRPEF di 80.000 euro e un nucleo familiare con un figlio a carico, avrà un tetto massimo alle detrazioni di 9.800 euro (14.000 x 0,70);
- un contribuente con un reddito IRPEF superiore a 100.000 e un nucleo familiare con un figlio a carico, avrà un tetto massimo alle detrazioni di 5.600 euro (8.000 x 0,70).

Nello specifico:

Reddito complessivo: **95.000 euro**;

Numero di figli a carico presenti nel nucleo familiare: **2**.

L'importo base è pari a 14.000 euro, il coefficiente applicabile è 0,85 ovvero 11.900 euro ammontare massimo di **detrazioni IRPEF** spettanti

Ipotizzando che il contribuente possa far valere le seguenti detrazioni:

- euro 800 per spese mediche;
- euro 15.000 per altre detrazioni soggette a limitazione

In pratica, in base ai nuovi parametri, le detrazioni effettivamente spettanti saranno pari a complessivi **12.700 euro** (ovvero pari a **800 euro** per spese mediche + **11.900 euro** per altre detrazioni, pari all'importo massimo in ragione del reddito conseguito e del coefficiente familiare).

Le detrazioni per carichi di famiglia

Le disposizioni previste nell'articolo 12 DPR 917/87 "Detrazioni per carichi di famiglia" riguardano:

Coniuge non separato: sono previste detrazioni che variano in base al reddito complessivo:

- fino a 15.000 euro di reddito: 800 euro, con una riduzione proporzionale.
- da 15.000 a 40.000 euro: 690 euro.
- da 40.000 a 80.000 euro: 690 euro, con una detrazione calcolata in base al reddito specifico.

Le detrazioni sono incrementate per determinate fasce di reddito (fino a 10-30 euro) in base a scaglioni di reddito.

Figli a carico: detrazione di **950 euro per ciascun figlio**, anche per figli adulti con disabilità, e per figli di genitori separati o non sposati. La detrazione si calcola proporzionalmente al reddito del genitore.

Ascendenti (genitori o parenti a carico): **detrazione di 750 euro**, anch'essa modulata in base al reddito del contribuente.

Osserva

Condizioni per le detrazioni

Le detrazioni spettano solo se i familiari hanno un reddito complessivo inferiore a 2.840,51 euro (4.000 euro per i figli sotto i 24 anni).

Esclusioni

Le detrazioni non spettano a cittadini non italiani o non appartenenti all'UE o all'EEA, per i familiari residenti all'estero.

Tempistiche e modalità di applicazione

Le detrazioni si applicano mensilmente, dal mese in cui le condizioni si verificano fino a quando non cessano.

Condizioni particolari

Per il coniuge o i figli a carico, se determinati rapporti sono uguali a zero o inferiori a un certo valore, la detrazione non spetta.

Altri dettagli

Per il calcolo delle detrazioni, il reddito complessivo viene **ridotto per l'abitazione principale e le relative pertinenze**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti